

BGer 1C_720/2020 vom 20. Januar 2021

Bundesgericht, 2021-01-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_720_2020

FR: TF 1C_720/2020 du 20 janvier 2021

IT: TF 1C_720/2020 del 20 gennaio 2021

Erwägungen

E. 1.1

Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).

E. 1.2

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 105).

E. 1.3

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2 pag. 104). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 99 consid. 1.5 pag. 107). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1

La CRP, accertato che il ricorso era stato inoltrato con una procura firmata dal citato indagato, già avente diritto economico del conto litigioso ma che non figura tra le persone indicate nel registro pubblico di Panama abilitate a rappresentare la ricorrente, l'ha invitata a fornire svariati documenti. Dopo due proroghe del termine per inoltrarli, è stata prodotta una nuova procura da parte di E. _____ SA a favore del legale della ricorrente. L'istanza precedente ha osservato che tale società è la proprietaria delle azioni della ricorrente, detenute a titolo fiduciario per conto del menzionato indagato, ma che neppure essa figura nel citato registro tra le persone legittimate a rappresentarla, motivo per cui ha dichiarato irricevibile il ricorso per mancanza di una procura valida.

E. 2.2

La ricorrente si diffonde sul fatto che, all'epoca, la E._____ SA era l'azionaria unica della ricorrente e che a determinate condizioni essa sarebbe stata legittimata, secondo il diritto panamense, sulla base di una procura degli azionari, a inoltrare il ricorso. La questione non dev'essere esaminata oltre, ritenuto che il quesito della validità o no di procure non costituisce di massima un caso particolarmente importante nell'ambito dell'assistenza internazionale in materia penale, trattandosi di una mera questione di valutazione delle prove (sentenza 1C_302/2020 del 10 agosto 2020 consid. 2.3).

In effetti, sia come che sia, non si sarebbe comunque in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Le censure addotte dalla ricorrente sono infatti praticamente identiche a quelle sollevate dal citato imputato nel quadro di altri ricorsi paralleli presentati dallo stesso legale, decisi con sentenze odierne (cause 1C_721 e 722/2020), alle quali, per brevità, si rinvia.

E. 3

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 142 IV 250 consid. 8.2 pag. 261).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.